

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (75)666

Vol. 1975/0245

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM (75) 666 def.

Bruxelles, il 19 dicembre 1975

Progetto di

REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO DEL FES

COM (75) 666 def.

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

vista la Convenzione ACP-CEE di Lomé tra gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e la Comunità Economica Europea, firmata a Lomé il 28 febbraio 1975, qui di seguito denominata "Convenzione", ed in particolare i titoli I (capitolo 2), III e IV, relativi rispettivamente alla promozione commerciale, alla cooperazione industriale ed alla cooperazione finanziaria e tecnica,

visto il regolamento [la decisione] del Consiglio del relativo [relativa] all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità Economica Europea, qui di seguito denominato [a] "il Regolamento" [la Decisione] ,

visto l'accordo interno firmato l'11 luglio 1975, relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità, qui di seguito denominato "Accordo interno", ed in particolare l'articolo 18, paragrafo 1, che istituisce un Comitato del Fondo Europeo di Sviluppo, qui di seguito denominato "il Comitato",

considerando che in data 16 luglio 1974, il Consiglio ha preso alcune risoluzioni relative alla cooperazione comunitaria allo sviluppo,

considerando che spetta al Consiglio stabilire il regolamento interno del Comitato,

HA EMANATO IL PRESENTE REGOLAMENTO INTERNO :

Articolo 1

1. Il Comitato, presieduto dalla Commissione, è costituito da nove delegazioni che rappresentano ciascuna il governo di uno Stato membro.

Partecipa ai suoi lavori un rappresentante della Banca Europea per gli Investimenti, qui di seguito denominata "la Banca".

A titolo di osservatore, assiste alle riunioni del Comitato un rappresentante del Segretariato generale del Consiglio.

2. Ciascun governo comunica al Consiglio ed alla Commissione i nomi delle persone autorizzate ad esercitare il diritto di voto, nonché l'indirizzo per le comunicazioni destinate alle delegazioni.
3. La Commissione e la Banca designano i rispettivi rappresentanti. Questi ultimi possono farsi assistere da funzionari della loro Istituzione.
4. Il Comitato può decidere all'unanimità di consultare esperti non governativi.

Articolo 2

1. Il Comitato si riunisce su convocazione del presidente, per iniziativa di quest'ultimo o su richiesta di una delegazione.
2. Le riunioni del Comitato si svolgono presso la sede della Commissione. A titolo eccezionale possono svolgersi altrove.

Articolo 3

1. Il Comitato esprime un parere su quanto segue :

- a) proposte di finanziamento relative ai progetti o programmi di cui agli articoli 46 e 59 della Convenzione ed all'articolo [32] del Regolamento [della Decisione] che possono essere finanziati mediante sovvenzioni o prestiti a condizioni speciali ;
- b) proposte di finanziamento relative ad un impegno complementare superiore al 15 % della massa finanziaria di un progetto che ha già fatto oggetto di un precedente impegno comunitario ;
- c) proposte di modifiche sostanziali da apportare all'esecuzione di un progetto già impegnato, possano o no dette modifiche determinare un supero.

2. Le proposte di finanziamento di cui sopra sono definite dalla Commissione in collaborazione con lo Stato o gli Stati interessati.

Oltre ai dati di cui all'articolo 19, comma 2, dell'accordo interno, esse presentano succintamente :

- la posizione del progetto nel contesto del programma indicativo di aiuto comunitario,
- l'obiettivo di sviluppo che esso mira a conseguire,
- la sua struttura generale e la sua giustificazione sotto gli aspetti economico e sociale,
- il costo e le modalità di finanziamento, tenuto conto degli utili o degli effetti che si attendono,
- le sue ripercussioni a livello locale, nazionale, regionale.

Una scheda allegata riassume le disposizioni emanate per l'esecuzione tecnica, nonché il calendario di realizzazione.

Per i progetti o programmi che potrebbero essere finanziati mediante un prestito a condizioni speciali, la proposta di finanziamento comprende, inoltre, un piano di finanziamento ed un progetto di mandato alla Banca per il recupero del prestito in capitale ed interessi.

3. Il parere del Comitato si basa sulla proposta di finanziamento e sui dibattiti cui l'esame di quest'ultima abbia dato eventualmente luogo.

Articolo 4

1. Il Comitato è tenuto informato ogni qualvolta ritardi o difficoltà nell'esecuzione dei progetti rischino di portare alla consultazione di cui al precedente articolo 3, comma 1 o.
2. Il Comitato è tenuto anche informato come segue :
 - a) conformemente dall'articolo 21, comma 1, dell'Accordo interno, sulle domande di finanziamento ufficialmente presentate alla Commissione e riportate su un elenco periodicamente aggiornato ;
 - b) a norma dell'articolo 21, comma 2, dell'Accordo interno, sul risultato dei lavori effettuati periodicamente dalla Commissione, ai fini della stesura della relazione annuale della Commissione al Consiglio di cui all'articolo 41 della Convenzione e all'articolo [27] del Regolamento [della Decisione] , per la valutazione delle realizzazioni in corso o terminate e per lo studio delle condizioni di attuazione e di utilizzazione dell'aiuto comunitario. Questi dati sono trasmesse al Comitato prima della stesura definitiva della relazione annuale ;
 - c) a norma dell'articolo 16, quarto comma, dell'Accordo interno, sui dati disponibili circa gli aiuti esterni concessi agli Stati interessati o in programma.

3. I dati forniti conformemente ai precedenti commi 1 e 2, possono, su richiesta di una o più delegazioni, dare luogo a dibattito, previa iscrizione nel punto "Varie" dell'ordine del giorno di cui al seguente articolo 5, paragrafo 1.

Articolo 5

1. Almeno tre settimane prima della data prevista per la riunione il Presidente invia alle delegazioni, alle rappresentanze permanenti degli Stati membri, alla Banca ed al Segretariato generale del Consiglio, nelle lingue ufficiali della Comunità, un progetto di ordine del giorno al quale sono allegate le proposte di finanziamento e di modifica dei progetti di cui al precedente articolo 3.
2. Le eventuali note informative, redatte in conformità alle disposizioni del precedente articolo 4 nelle lingue ufficiali della Comunità, sono inviate con la massima sollecitudine, prima della riunione del Comitato, alle delegazioni, alle rappresentanze permanenti degli Stati membri, alla Banca ed al Segretariato generale del Consiglio.
3. Tre giorni lavorativi prima della data della riunione, ciascuna delegazione notifica le proposte sulle quali essa può già comunicare il proprio accordo ed esprime succintamente, riguardo alle altre proposte, le obiezioni o domande di dati complementari cui essa ritenga essenziale avere una risposta in seduta per poter decidere il proprio atteggiamento.

In funzione di queste indicazioni, il Presidente fissa l'ordine del giorno definitivo della riunione raggruppando al punto A.1 le proposte che per mancanza di obiezioni potrebbero fare oggetto

di parere favorevole del Comitato senza dibattito, ed al punto B
le altre proposte ; il presidente comunica detto ordine del giorno
definitivo alle delegazioni all'inizio della seduta.

Articolo 6

Il presidente può sottoporre al Comitato con procedura accelerata proposte messe a punto dalla Commissione per la concessione degli aiuti eccezionali di cui all'articolo 59 della Convenzione. Il presidente può inoltre avvalersi di questa procedura per progetti o programmi di cui al precedente articolo 3 che presentino carattere di urgenza. In questi casi il periodo di tre settimane di cui all'articolo 5, comma 1, del presente Regolamento interno può essere ridotto ad un minimo di 5 giorni lavorativi a decorrere da quello di invio del fascicolo.

La proposta cui si applica questa procedura è iscritta al punto B.

Qualora non venga riconosciuta l'urgenza dell'esame della proposta, il Comitato decide di esaminarla in una riunione convocata per la data più vicina possibile, oppure di formulare un parere con procedura scritta entro due settimane al massimo.

Articolo 7

1. Quando è richiesto di un parere, il Comitato si pronuncia nelle condizioni fissate negli articoli 18 e 19 dell'Accordo interno.

Per le azioni di cooperazione tecnica connessa agli investimenti, per le azioni di cooperazione tecnica generale e per quelle di promozione commerciale o industriale di cui all'articolo 46 della Convenzione nonché all'articolo [32] del Regolamento [della Decisione], la Commissione può chiedere il parere del Comitato su proposte di autorizzazione globale di impegno, stabilite in generale per categorie di azioni o gruppi di categorie di azioni. La Commissione informa il Comitato circa le operazioni effettuate a questo titolo.

2. La Commissione può chiedere il parere del Comitato con procedura scritta entro tre settimane nei seguenti casi :

- proposte che richiedono unicamente un finanziamento comunitario inferiore ad un 1.000.000 di UC ;
- proposte di impegno complementare superiore al 15 % ma inferiore al 25 % della massa finanziaria di un progetto che è già stato oggetto di un precedente stanziamento comunitario.

Il progetto in questione viene automaticamente iscritto all'ordine del giorno della riunione del Comitato che segue la data di scadenza della procedura scritta, se detta iscrizione è chiesta alla maggioranza qualificata di cui all'articolo 18 dell'Accordo interno.

3. Il Comitato ha facoltà di esprimere parere favorevole su una proposta di finanziamento con riserva di emendamenti che non richiedono un nuovo dibattito. Di questi emendamenti viene tenuto conto al momento dell'invio alla Commissione, di cui al seguente comma 7.
4. Il Comitato può chiedere che l'istruzione di un progetto o programma sia ripresa su taluni punti. La proposta di finanziamento può in questo caso far oggetto di una seconda presentazione al Comitato, sia essa non modificata in funzione dei risultati del complemento di istruzione.
5. Qualora dopo un parere favorevole espresso dal Comitato ma prima della firma della Convenzione di finanziamento, sorga la necessità di talune modifiche sostanziali rispetto alla proposta di finanziamento presentata al Comitato, la Commissione sospende la firma e ne informa il Comitato stesso. Qualora ritenga che dopo la sua deliberazione i dati di base si sono modificati o non esistono più, il Comitato può emettere un nuovo voto sulla proposta di finanziamento [e sulle eventuali modifiche] .

6. Ciascuna delegazione può ad ogni momento chiedere l'iscrizione di un punto all'ordine del giorno delle riunioni del Comitato. I dati relativi possono essere forniti oralmente, e figureranno nel resoconto della riunione di cui al seguente articolo.

7. I pareri del Comitato sono trasmessi dal Presidente alla Commissione.

Articolo 8

1. Il Comitato si costituisce in Comitato ad hoc per ascoltare i rappresentanti dello Stato o degli Stati ACP interessati nel quadro delle disposizioni dell'articolo 54, paragrafo 3, della Convenzione e dell'articolo 19, comma 3, dell'Accordo interno.

Dopo detta audizione, il Comitato ad hoc si costituisce immediatamente in Comitato del FES per il seguito dei dibattiti.

2. Il Comitato può costituirsi in Comitato ad hoc ai fini sotto indicati :

- a) esaminare la programmazione degli aiuti comunitari previsti nel quadro della Convenzione ;
- b) esprimere un parere su qualsiasi altro aiuto della Comunità a favore di paesi in via di sviluppo, aiuto che rientri nel quadro di accordi di cooperazione finanziaria e tecnica diversi dalla Convenzione o risultino da decisioni comunitarie unilaterali.

3. a) I membri ed il Presidente dei Comitati ad hoc sono gli stessi del Comitato del FES.

- b) Le comunicazioni ai Comitati ad hoc sono effettuate entro scadenze e secondo procedure analoghe a quelle fissate per il Comitato del FES, con riserva di disposizioni speciali che saranno emanate in futuro.

Articolo 9

1. La Commissione provvede alla segreteria del Comitato nonché dei Comitati ad hoc di cui al precedente articolo 8.
2. La segreteria redige, sotto la responsabilità del Presidente, un resoconto sommario di ciascuna riunione. Il resoconto è considerato definitivo quando è approvato dal Comitato con procedura scritta o durante una successiva riunione. Esso è trasmesso dal Presidente alla Commissione.
3. Il resoconto definitivo di ciascuna riunione viene inviato alle delegazioni, alle rappresentanze permanenti degli Stati membri, alla Banca ed al segretariato generale del Consiglio.
4. Ogni riunione di un Comitato ad hoc dà luogo alla redazione di un resoconto speciale, che sarà preparato, approvato e diffuso in condizioni analoghe a quelle dei resoconti delle riunioni del Comitato del FES. Il resoconto speciale verrà trasmesso anche a Stati diversi da quelli indicati all'articolo 1, comma 1, del presente regolamento interno e ad organismi di cui all'articolo 49 della Convenzione, che abbiano assistito alla riunione del Comitato ad hoc.
5. La corrispondenza relativa al Comitato viene inviata alla Commissione, all'attenzione del Presidente del Comitato. La corrispondenza inviata ad una delegazione membra del Comitato viene inviata anche alla rappresentanza permanente del suo paese.

6. I partecipanti alle riunioni del Comitato sono tenuti al segreto professionale per quanto concerne i lavori e le deliberazioni di quest'ultimo. I documenti relativi a questi lavori e deliberazioni possono essere trasmessi soltanto alle competenti amministrazioni degli Stati membri e delle istituzioni comunitarie. A questo fine il Presidente propone al Comitato, di sua iniziativa o su domanda di una delegazione o di una rappresentante di una istituzione, le opportune misure.
7. Tuttavia, a norma delle disposizioni dell'articolo 54, paragrafo 1, della Convenzione, la segreteria del Comitato trasmette la versione finale di ogni proposta di finanziamento contemporaneamente allo Stato interessato ed agli Stati membri.

Articolo 10

1. a) Le spese di funzionamento del Comitato e del Comitato ad hoc costituito a norma dell'articolo 54, paragrafo 3, della Convenzione sono imputate a norma dell'articolo 34 del protocollo n. 2 allegato alla Convenzione e dell'articolo [30] dell'allegato [V] del Regolamento [della Decisione].
b) Le spese di funzionamento dei Comitati ad hoc diversi da quello di cui al precedente paragrafo a) saranno coperte secondo successive disposizioni speciali.
2. In occasione delle riunioni del Comitato, la Commissione è autorizzata a rimborsare le spese di viaggio di non oltre quattro persone per delegazione o istituzione.

La Commissione è anche autorizzata a rimborsare eventualmente le spese di viaggio del rappresentante dello Stato o degli Stati ACP consultati conformemente all'articolo 54, paragrafo 3, della Convenzione, nonché le spese di viaggio e di soggiorno degli esperti non governativi consultati a titolo dell'articolo 1, paragrafo 4, del presente Regolamento interno.
3. La Commissione mette a disposizione del Comitato i locali ed i mezzi materiali necessari al suo funzionamento.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio
Il Presidente

DICHIARAZIONI DA RIPORTARE SUL PROCESSO VERBALE DELLA SESSIONE DEL
CONSIGLIO DURANTE LA QUALE QUEST'ULTIMO APPROVERA' IL REGOLAMENTO
DEL COMITATO DEL FES

1. Dichiarazione relativa all'articolo 6

Ogni qualvolta una catastrofe naturale o circostanza eccezionale comparabile giustifichi, nel quadro dell'articolo 59 della Convenzione, un aiuto a carattere immediato, la Commissione è autorizzata ad impegnare ed a mobilitare secondo le procedure più appropriate ed entro un massimale di 300.000 UC, le somme necessarie al finanziamento di operazioni di primo soccorso.

Il Presidente informa senza indugio il Comitato circa detti stanziamenti, fatte salve le proposte complementari di finanziamento che saranno successivamente presentate secondo la procedura fissata all'articolo 6 del Regolamento interno del Comitato del FES.

2. Dichiarazione relativa all'articolo 8, comma 2 a)

Le comunicazioni, gli scambi di vedute ed i pareri di cui agli articoli 16, paragrafo 1, e 17, commi 2-5, dell'Accordo interno relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità avvengono nel quadro di un Comitato ad hoc costituito a norma dell'articolo 8, paragrafi 2 e 3, del Regolamento interno del Comitato del FES.

Le spese di funzionamento di detto Comitato ad hoc sono imputate sul bilancio della Comunità.